

COMUNE DI MALEGNO
PROVINCIA DI BRESCIA



Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 31 del 28/09/2013

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL TRIBUTO DENOMINATO "CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO". ESAME ED APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO"

L'anno **2013**, addì **ventotto** del mese di **settembre** alle ore **10:30**, nella **Residenza Municipale di Malegno**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **Sindaco** Alessandro Domenighini il Consiglio Comunale.

All'Appello risultano :

Cognome e Nome	Funzione	Presente	Assente
DOMENIGHINI ALESSANDRO	Sindaco	X	
ERBA PAOLO	Consigliere	X	
BELLESÌ ROBERTO	Consigliere	X	
SPINA RUGGERO	Consigliere	X	
SIMONETTI MARIO	Consigliere	X	
LO BRACCO FEDERICO	Consigliere	X	
BAFFELLI MARGHERITA	Consigliere	X	
BAZZANA GIOVANNI MARIO	Consigliere	X	
MILANI PIER LUIGI	Consigliere	X	
MASCHERPA GIORGIO	Consigliere	X	
DOMENIGHINI PATRIZIA	Consigliere	X	
GAZZOLI GIAN MARIO	Consigliere	X	
BAFFELLI MARIANO	Consigliere	X	

Presenti : 13 Assenti: 0

Partecipa Il Segretario Comunale Dott. Fabrizio Andrea Orizio, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL TRIBUTO DENOMINATO "CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO". ESAME ED APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO"

Rientra il Consigliere Milani Pier Luigi, per cui risultano presenti 13 consiglieri comunali.

Il Sindaco introduce la discussione affermando quanto segue:

"L'idea di applicare a chi occupa suolo e sottosuolo pubblico, quindi di tutti, per attività economiche industriali o commerciali che siano è un appiglio cui aggrapparsi in questo momento di forte crisi economica per gli enti locali.

Ci si rende conto che esiste già una tassa che si chiama TOSAP, ma è stato chiarito a livello di giudizi che il canone non ricognitorio ha diversa natura e quindi può essere applicato in aggiunta alla TOSAP.

L'idea che proponiamo è di evitare l'ulteriore balzello alle nostre piccole attività commerciali, ma di chiedere la corresponsione del canone ai proprietari dei tralicci e dei pali dell'elettricità e ai proprietari delle reti tecnologiche (escludiamo naturalmente l'acquedotto del quale siamo proprietari noi) del sottosuolo.

E' una scelta come dicevo "disperata" per provare a recuperare qualche soldino laddove c'è. Sappiamo che i costi che le società si troveranno pagare prima o poi li recupereranno sulle bollette, di gas, telefono elettricità ecc. ma confidiamo anche sul fatto che le cose possano nel medio periodo finalmente sistemarsi anche per la finanza pubblica e magari sarà a quel punto possibile rivalutare questa scelta.

Tra le varie possibilità di introdurre nuovi istituti che portino soldi nelle casse comunali questa ci è sembrata la più etica, diciamo così.

Stimiamo un introito per il 2013 di circa 10.000 euro (stima prudenziale), nelle prossime settimane i nostri uffici dovranno lavorare molto per rendere esecutivo questo regolamento e poi faremo bene i conti prima della fine dell'anno. Il massimo sarebbe poterne portare dentro 10.000 in più da poter destinare ad un bando che possa restituire qualcosa alle principali vittime della tares: bar, ristoranti, pizzerie, fruttivendolo, fiorista ecc."

Il Consigliere Gazzoli Gian Mario afferma che sarebbe opportuno prevedere l'esenzione per occupazioni minime, al di sotto delle quali non sarebbe nemmeno conveniente la riscossione. Chiede inoltre che sia chiarito il riferimento al demanio stradale comunale anche nella deliberazione.

Il Sindaco fa rilevare che un limite per quanto riguarda le riscossioni di modesta entità è già previsto nel regolamento generale delle entrate del comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e s.m.i., che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate;
- l'art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di regolamenti;
- la L. 23.12.2000, n. 388, che all'art. 53, comma 16;
- l'art. 8, comma 1 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, con cui il termine per l'approvazione dei bilanci degli enti locali è stato prorogato al 30.11.2013;

- il D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), che all'art. 27, commi 7 e 8, prevede che le occupazioni del demanio e del patrimonio stradale siano gravate da un canone di concessione non ricognitorio;

Esaminata la circolare del Ministero delle Finanze n. 43/E del 20.02.1996, ed appurato che il canone non ricognitorio è compatibile e cumulabile con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.), attesa la diversa natura giuridica dei due istituti: il canone non ricognitorio, infatti, ha natura patrimoniale e trova il suo fondamento nell'esigenza dell'Ente proprietario del suolo di trarre un corrispettivo dall'occupazione e dall'uso esclusivo concessi a terzi (contrattualmente o sulla base di un provvedimento amministrativo), mentre la T.O.S.A.P. ha natura tributaria ed è dovuta all'Ente impositore quando si verificano determinati presupposti che il legislatore ritiene indicatori, seppur indiretti, di capacità contributiva;

Viste le Sentenze della Corte di Cassazione 27.10.2006 n. 23244, e 31.07.2007 n. 16914, da cui si evince che, posta la diversa natura giuridica dei proventi in esame, deve ritenersi legittima la pretesa del Comune diretta ad esigere, per l'occupazione della medesima area pubblica, oltre alla T.O.S.A.P., anche il canone di natura patrimoniale;

Verificato che l'entità della nuova entrata che si ritiene di applicare alle occupazioni del suolo comunale, denominata "canone di concessione non ricognitorio" deve essere quantificata tenendo conto:

- delle soggezioni che derivano alla strada e alle sue pertinenze;
- del valore economico della concessione o autorizzazione;
- del vantaggio economico ritraibile dalla concessione;

Ritenuto di consentire l'affidamento di tale attività di riscossione e conseguente accertamento dell'evasione, ad un soggetto iscritto all'Albo Ministeriale previsto dall'art.53 del D.Lgs.44/1997 smi, affidando la relativa procedura al dirigente ovvero Responsabile del settore interessato.

Visto lo Statuto Comunale;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/00;

Con voti favorevoli 9, contrari nessuno ed astenuti 4 (Mascherpa Giorgio, Domenighini Patrizia, Gazzoli Gian Mario e Baffelli Mariano), espressi nelle forme di legge dai 13 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. **di introdurre** con decorrenza dal 1 gennaio 2013, per le motivazioni rappresentate in narrativa, un prelievo denominato "canone di concessione non ricognitorio", alle occupazioni temporanee ovvero permanenti del demanio stradale comunale e delle relative pertinenze, individuando le relative soggettività passive;
2. **di consentire** l'eventuale esternalizzazione della relativa attività di riscossione e accertamento, anche coattiva, del canone;
3. **di approvare**, per le ragioni meglio enunciate in narrativa, il "*Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione non ricognitorio*";

-
4. **di approvare** le tariffe del canone in istituzione, dovuto per l'anno 2013 nella misura riportata nell'Allegato 2) al "Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio";
 5. **di demandare** alla Giunta Comunale e al competente Responsabile di Servizio la definizione di ogni elemento di dettaglio per dare esecuzione al presente deliberato.

Quindi

Con voti favorevoli 9, contrari nessuno ed astenuti 4 (Mascherpa Giorgio, Domenighini Patrizia, Gazzoli Gian Mario e Baffelli Mariano), espressi nelle forme di legge dai 13 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente

F.to Alessandro Domenighini

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Fabrizio Andrea Orizio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267)

(Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32, c.1, della legge 18.06.2009, n. 69) dal 03/10/2013 per quindici giorni consecutivi.

Li, 03/10/2013

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Fabrizio Andrea Orizio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, comma 3 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

si certifica che la suesata deliberazione diverrà esecutiva il 28/10/2013 (*decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione*)

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 267/2000

Li, 03/10/2013

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Fabrizio Andrea Orizio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Malegno, 03/10/2013



Il Segretario Comunale
Dott. Fabrizio Andrea Orizio



